

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla   Presidente
- Prof. Avv. Mauro Orlandi                            Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Diana V. Cerini                         Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Spennacchio                        Membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario (Estensore)
- Avv. Guido Sagliaschi                             Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 21 febbraio 2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

A seguito di una richiesta del cliente in data 3 aprile 2012, la convenuta, in data 11 aprile 2012, inviava un conteggio per l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio concluso in data 21 gennaio 2010. Con reclamo del 19 aprile 2012, il ricorrente, intendendo *“esercitare la facoltà di estinzione anticipata”* chiedeva all'intermediario *“un'equa riduzione del costo complessivo del credito in proporzione al periodo di ammortamento trascorso”* e, di conseguenza, il rimborso *“delle commissioni”* e del *“premio delle polizze assicurative”*, per complessivi €. 2.420,00=; nell'occasione, contestava di non aver mai ricevuto il contratto né l'informativa precontrattuale.

Ricevuto, a mezzo lettera in data 24 maggio 2012, il riscontro da parte dell'intermediario, secondo il quale il cliente avrebbe avuto diritto solo ad un abbuono dell'importo di €. 413,60=, il ricorrente presentava, quindi, ricorso all'ABF chiedendo *“l'accertamento del diritto a ottenere il ricalcolo del conteggio estintivo”*, che avrebbe dovuto considerare, secondo un articolato calcolo elaborato dallo stesso ricorrente, la decurtazione della somma di €. 2.420,52=, per commissioni ed oneri assicurativi non maturati, oltre a quella di sei quote del piano di ammortamento, non considerate nel conteggio estintivo ricevuto, ma nel frattempo già versate dal datore di lavoro, per un ammontare complessivo di €. 480,00=, ed, infine, a quella degli *“oneri contrattuali per estinzione anticipata”*, considerati non applicabili nel caso di specie, ai sensi del D.Lgs. n. 141/10, in quanto sarebbe stato rimborsato tutto il prestito ed il debito residuo era comunque inferiore ad €. 10.000,00=. In conclusione il totale da rimborsare avrebbe dovuto essere pari ad €. 3.345,28= in luogo di €. 6.227,46=, come dal conteggio estintivo dell'11 aprile 2012.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario chiedeva al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato. La convenuta sollevava, in via pregiudiziale, l'eccezione di carenza della legittimazione passiva, in quanto il contratto oggetto della controversia era stato stipulato dalla resistente *“in qualità di mandataria di”* altro intermediario e *“la titolarità del prestito resta in capo”* a quest'ultimo.



La finanziaria convenuta controdeduceva anche nel merito, facendo presente quanto segue:

- i calcoli concernenti l'estinzione anticipata erano stati effettuati nel rispetto della disciplina di settore di cui agli artt. 125 TUB e 3 del DM 8 luglio 1992, su cui elaborava un'articolata disamina teorica;
- in ogni caso, qualora il contratto non dettagli gli oneri ricorrenti nel tempo, nella determinazione dell'importo da versare andrebbe utilizzata la formula di cui all'allegato al DM 8 luglio 1992;
- i conteggi estintivi erano stati effettuati avendo presente la comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009;
- in relazione agli oneri assicurativi, la convenuta non aderisce all'ABI e quindi alla stessa "*non può ritenersi applicabile*" l'accordo ABI-ANIA;
- riguardo al rimborso delle commissioni corrisposte al mediatore creditizio, non è possibile rimborsare le stesse in quanto rappresentano il corrispettivo di attività non soggette a maturazione nel tempo e già eseguite, analogamente alle spese di istruttoria;
- la disciplina richiamata dal cliente non è applicabile in quanto il contratto è stato stipulato in data 21 gennaio 2010.

Con e-mail pervenuta in data 3 ottobre 2012, parte attrice ha contestato le difese della convenuta, ritenendo "*inaccettabile*" il conteggio estintivo a suo tempo trasmesso. In merito all'eccezione di carenza della legittimazione passiva, ha fatto presente che il contratto era stato stipulato con l'odierna resistente e che per il caso di estinzione anticipata, così come specificato nel conteggio estintivo, in base al contratto l'importo andrà versato su un conto corrente intestato alla convenuta.

## DIRITTO

Il Collegio rileva preliminarmente come la presente controversia verta unicamente sul *quantum* del rimborso dovuto al ricorrente in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (sottoscritto in data 21 gennaio 2010) e non anche sull'*an* del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Secondo il calcolo del ricorrente, infatti, seppure svolto con riferimento alla situazione al 30 aprile 2012, a fronte del numero di rate residue sarebbe dovuto essergli rimborsato un importo pari ad €. 2.420,52=.

Per altro, la richiesta formulata dal ricorrente è volta all'accertamento del proprio diritto ad ottenere un nuovo conteggio per l'estinzione anticipata e non già ad ottenere il rimborso di somme non percepite; infatti, dalla documentazione versata in atti, emerge come il rapporto sia tuttora in essere e non si sia ancora provveduto ad estinguerlo. Il Collegio non può certamente provvedere a rielaborare i conteggi di estinzione, sia perché agli atti non è disponibile il piano di ammortamento, sia in considerazione della pacifica circostanza che, dopo l'originaria richiesta del cliente di ottenere il conteggio estintivo e l'invio da parte dell'intermediario di un conteggio in cui si ipotizzava la cessazione del rapporto al 30 aprile 2012, il rapporto stesso è senz'altro proseguito, con il pagamento, quanto meno, di alcune rate successive.

Allo stato, dunque, non sarebbe neppure astrattamente possibile determinare con riferimento a quale ipotetica data di estinzione del rapporto tali conteggi andrebbero rielaborati. Il Collegio può, tuttavia, individuare i criteri di carattere generale ai quali l'intermediario dovrà conformarsi nel caso in cui il ricorrente dovesse reiterare la richiesta di estinzione anticipata del finanziamento.



Occorre, per altro, esaminare preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'intermediario, il quale rileva di aver stipulato il finanziamento dedotto nel presente procedimento in qualità di mandatario di banca terza. Tale eccezione appare infondata.

Dall'atto di conferimento del potere di rappresentanza, allegato alle controdeduzioni, risulta che la procura speciale è stata rilasciata dalla banca erogante affinché la finanziaria convenuta in questa sede *“collochi, perfezioni, e gestisca contratti di prestito contro cessione e/o delegazione di quote di stipendio o di salario a favore di dipendenti di Enti Statali, di altre Amministrazioni pubbliche e di Enti o Aziende ad esse parificate”*; è, inoltre espressamente previsto che la procuratrice *“liquiderà i prestiti mediante rimessa o consegna ai prestatori del netto ricavo dell'operazione; provvederà alla compilazione dei conti di anticipata estinzione dei prestiti, all'eventuale rinnovo della notifica dei contratti di cessione alle nuove Amministrazioni; incasserà dalle Amministrazioni le quote mensili di stipendio o salari cedute o delegate dei loro dipendenti, nonché gli importi relativi ad analoghi prestiti estinti anticipatamente rilasciando le relative quietanze liberatorie; provvederà ad agire giudizialmente dinanzi a qualsiasi Magistratura ordinaria, amministrativa, eccetera, comprendendo in detta facoltà ogni iniziativa nei confronti di terzi, ad esempio accertativa dei crediti, esecutiva per il recupero delle somme dovute dai prestatori e dalle Amministrazioni”*. Nel contesto del conferimento di una rappresentanza, anche di carattere processuale, così ampia, ciò che più rileva è la previsione che i conteggi estintivi (come effettivamente avvenuto) siano predisposti dalla resistente: avuto dunque, riguardo, all'oggetto della domanda proposta dal ricorrente, volta all'accertamento del diritto ad ottenere il ricalcolo del conteggio estintivo, la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto appare evidente.

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l'art. 125-sexies TUB introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010 prevede che *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le *“Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”*), in base al quale *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”*. Benché la resistente non aderisca all'ABI, tale previsione rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata.

In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *“onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione*



*e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia non riscosso per riscosso in favore dei soggetti plafonanti, ecc.)” (Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009).*

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Alla luce di tali principi, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso del ricorrente, indicando i criteri cui l’intermediario dovrà attenersi nella predisposizione di un nuovo conteggio estintivo, qualora venga reiterata la richiesta di anticipata estinzione del rapporto.

Dal contratto di finanziamento si rileva che il rimborso dell’importo erogato doveva essere effettuato mediante 120 rate mensili. Partendo dal presupposto, riconosciuto dalla stessa convenuta in sede di controdeduzioni, che *“il contratto in questione non dettagli l’importo degli oneri ricorrenti nel tempo e dunque da restituire (o meglio scomputare) in caso di estinzione anticipata”*, e facendo applicazione del criterio della suddivisione *pro-rata temporis* degli oneri addebitati all’epoca della stipula del contratto, in conformità a quanto stabilito dai Collegi ABF e dalle comunicazioni della Banca d’Italia, l’eventuale nuovo conteggio estintivo dovrà prevedere il rimborso in favore del ricorrente dei seguenti importi:

- €. 281,28 : 120 x il numero di rate residue, a titolo di commissioni dell’Istituto Finanziatore;
- €. 844,80 : 120 x il numero di rate residue, a titolo di commissioni della finanziaria;
- €. 1.180,80 : 120 x il numero di rate residue, a titolo di commissioni del Mediatore Creditizio;
- €. 131,60 : 120 x il numero di rate residue, a titolo di premio relativo alla polizza assicurativa a copertura del rischio vita;
- €. 519,63 : 120 x il numero di rate residue, a titolo di premio relativo alla polizza assicurativa a copertura del rischio impiego.

L’intermediario non potrà, altresì, applicare oneri contrattuali per estinzione anticipata. L’art. 125 *sexies* TUB, prevede, infatti, al comma 2 che *“In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”*; il successivo comma 3, tuttavia, elenca le fattispecie in cui tale indennizzo non è dovuto, fra le quali vi è quella, ricorrente nel caso di specie, in cui *“l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”*.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario provveda a effettuare i conteggi per l’eventuale estinzione del rapporto secondo l’orientamento costante dell’ABF.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHIN